



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 3 del 28/01/2023

Assessore Proponente: MONTAUTI DAVIDE

OGGETTO: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DELL'IMMOBILE VINCOLATO DENOMINATO "EX BATTERIA DI CAPO PORO", SITO IN LOCALITA' CAPO PORO - DISTINTO AL NCEU AL FG. 51 PARTT.A SUB 1 E 200 SUB 1 -, AI SENSI DEL D.LGS. 22.01.2004 N. 42

L'anno duemilaventitre e questo giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 15:00 in Campo nell'Elba nella sala consiliare del Palazzo Municipale, ha luogo in prima convocazione in seduta straordinaria l'adunanza del Consiglio Comunale convocata dal Sindaco con avvisi in data 24 gennaio 2023 prot. N. 1069 e in data 25 gennaio 2023 Prot. N. 1162, con la presenza dei seguenti componenti:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente
LENZI STEFANO	CONSIGLIERE	Assente
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Presente
PAOLINI CHIARA	ASSESSORE	Presente
BOCCADAMO ALESSANDRA	CONSIGLIERE	Presente
PIERULIVO CESARE	CONSIGLIERE	Presente
BARTOLI CLAUDIA	CONSIGLIERE	Presente
MORTULA SILVANO	CONSIGLIERE	Assente
GALLI GIANCARLO	CONSIGLIERE	Presente
GARGIULO DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente
MANNU LUCIA	CONSIGLIERE	Presente
GOLLOB FULVIO	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO del comune di Campo nell'Elba ROSSI ANTONELLA che redige il presente verbale ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONTAUTI DAVIDE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 3 del 28/01/2023

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno procedendo alla lettura della proposta di delibera, lo stesso continua esplicando che trattasi di esercizio del diritto di prelazione.

Prende la parola il Consigliere Galli il quale rileva che in ordine a tale argomento è coinvolto in prima persona in quanto Francesco Pacini era suo zio, il fratello di sua madre. Lo stesso continua dicendo che si sta esagerando nella commemorazione e, che ora, è il momento di lasciare riposare in pace i defunti. Lo stesso continua dicendo: "Queste sono cose che devono avere il giusto riconoscimento, bene la targa, ma il ricordo più bello è quello che mi ha lasciato mia madre. Siete andati a vedere il cimitero di san Piero, dove è sepolto mio Zio? Sta crollando, ci vorrebbe un minimo di decoro per il luogo dove sono sepolti. Io andrei con i piedi di piombo perché bisogna verificare se ci sono contenziosi con la proprietà. Non mi sento di avallare, pertanto mi asterrò".

Il Sindaco: "attualmente non ci sono azioni di contenzioso, ma qui siamo chiamati ad esercitare il diritto di prelazione, per il quale abbiamo 90 giorni di tempo. Se li facciamo decorrere senza fare niente, perché non vogliamo contenziosi, poi non possiamo più esercitarlo!"

Mannu: "Io e il Consigliere Gargiulo voteremo a favore poiché confido nell'operato di questa amministrazione!"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e s.m.i. che ha previsto:

- ex articolo 59 l'obbligo di denuncia degli atti di trasferimento, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, della proprietà di beni culturali al Ministero della Cultura da presentarsi al competente Soprintendente del luogo ove si trovano i suddetti beni,

- ex articoli 60-62 la facoltà del Ministero della Cultura, della regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati, di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento prevista dall'articolo 59 del medesimo Decreto;

Ricordato che in particolare l'articolo 62 del Codice suddetto disciplina il procedimento di prelazione, prevedendo che:

- il Soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto di trasferimento soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene, che nel termine di 20 giorni dalla denuncia, formulano al Ministero suddetto una proposta motivata di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene;

- il Ministero può rinunciare all'esercizio della prelazione, trasferendo, entro venti giorni dalla ricezione della denuncia, la facoltà all'Ente interessato che assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima;

Dato atto che nel caso in esame non è stata seguita la procedura ordinaria per la cosiddetta "verifica dell'interesse culturale", in quanto questa avrebbe dovuto svolgersi prima del trasferimento del complesso immobiliare da parte dell'Agenzia del Demanio al soggetto... omissis... avvenuta nel 2016 trattandosi di bene esistente da più di 70 anni e dunque sottoposto alle disposizioni del codice fino all'esito della verifica stessa, da effettuarsi d'ufficio o su istanza dell'ente proprietario;

Considerato che il bene in questione è stato ulteriormente trasferito, in data 09/02/2017, al soggetto... omissis... prima che l'Amministrazione dei Beni Culturali attivasse d'ufficio il procedimento de quo, circostanza questa avvenuta solo in data 28 giugno 2022;

Constatato che tale procedimento si è concluso con la dichiarazione di interesse culturale, ai sensi dell'art. 55, comma 3 quinquies e che, quindi, il bene risulta definitivamente sottoposto alle disposizioni di tutela previste dal codice, all'uopo si allega - il provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale di cui all'art. 10, comma 1, emesso ai sensi dell'art. 13 in data 20/12/2022 a seguito di procedura di verifica ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo succitato e repertoriato in data 22/12/2022 al n. 216, giusta nota Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per la Toscana - acclarata dagli uffici comunali in data 27/12/2022 al n. di prot. 18370;

Dato atto, altresì, che in entrambe le compravendite di cui sopra non risulta che sia stata effettuata la denuncia prevista dall'art. 62 ai fini dell'esercizio della prelazione da parte dello Stato, della Regione o degli enti territoriali nel cui ambito si trova il bene, e ritenuto dover provvedere in merito, mediante l'esperimento del procedimento tardivo di prelazione;

Ravvisato che nel caso in questione non risulta che il Ministero abbia effettuato la comunicazione dell'atto soggetto a prelazione, né in occasione degli atti di compravendita, né oggi, avendo al momento notificato all'Amministrazione Comunale solo il provvedimento di dichiarazione di interesse culturale;

Richiamata la nota redatta dal Sindaco pro-tempore del 15/09/2022 prot. N. 13476, Arch. Davide Montauti, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, dalla quale si evincono le motivazioni per le quali l'Amministrazione Comunale intende esercitare il diritto di prelazione dell'immobile de quo in quanto *"Capo Poro rappresenta per la Comunità Campese un luogo simbolico di grande valore. Infatti il faro della Marina Militare che domina il Golfo di Marina di Campo è un punto di riferimento ideale per il territorio e il pezzo di storia che ha visto quel promontorio protagonista è ancora vivo e presente attraverso le tracce che sono rimaste a testimoniare guerra e atti di eroismo ed è un luogo simbolico che deve rimanere accessibile a tutta la Comunità e a quanti lo vorranno visitare"*.

Atteso che dalla succitata nota si evince testualmente, altresì che:

"Per questo manifestiamo fin da ora la volontà di acquistare il bene se ci sarà data la possibilità di esercitare il diritto di prelazione a conclusione dell'istruttoria per la verifica d'ufficio dell'interesse culturale ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 42/2004 s.m.i. che riguarda anche tutto il complesso di immobili denominato "ex batteria di Capo Poro", segnato al catasto sul foglio n.51 P.IIIa 200.

La nostra ferma posizione a difendere questo luogo è rafforzata dalla volontà di mantenere, consolidare e valorizzare il paesaggio, la biodiversità, la storia, la cultura e il legame affettivo della Comunità che caratterizza quella zona.

Quando lo Stato, nel 2016, decise di vendere Capo Poro ad un privato nessuno chiese all'Amministrazione comunale di Campo nell'Elba di esercitare il diritto di prelazione. Atto dovuto trattandosi di un territorio di proprietà Demaniale ed è certo che, se al tempo lo Stato avesse dato al Comune la possibilità di acquistare quel bene oggi non ci sarebbe

una privata proprietà ma un Museo della Memoria incorniciato da un paesaggio di incredibile bellezza.

L'intera fortificazione dell'ex batteria di Capo Poro, denominata E189 è una delle rare fortificazioni costiere presenti in Toscana ed ha rappresentato il presidio più importante per il controllo di quel tratto di territorio durante la Seconda Guerra Mondiale.

Luogo di grande significato storico perché fu protagonista dell'operazione Brassard che rappresentò uno dei momenti più significativi durante lo sbarco degli alleati. Capo Poro è stato, il 27 maggio del 1943, scenario di un evento tragico che ha segnato la storia di questa Comunità perché quel giorno, in tarda mattinata, lo scoppio di un cannone provocò la morte di 5 giovani militari della Marina fra i quali il capocannoniere Francesco Pacini nato a San Piero quindi nostro concittadino. Per questo a maggio del 2021 abbiamo deciso di dedicare una targa in memoria del tragico evento per restituire la dignità ad un ricordo che ormai rischiava di rimanere solo nella memoria degli anziani del Paese.

Per questo rivendichiamo la proprietà di un bene che era dello Stato e che deve rimanere nella piena disponibilità di tutta la Comunità campese perché solo il Comune può essere garante di tutela e protezione di quel luogo.

Da non dimenticare che tutta l'area è inserita all'interno del perimetro del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano al quale all'epoca fu chiesto di esercitare il diritto di prelazione in virtù di quanto previsto dalla legge 394, ma in quell'occasione i vertici dell'Ente decisero che non era di interesse e quindi rinunciarono.

Con l'arrivo del privato Capo Poro è divenuto presto un'area dove gli interventi hanno iniziato a modificare il paesaggio: i sentieri sono diventate strade, sono arrivate le recinzioni, sono comparsi i cartelli posizionati sulla sentieristica del Parco per far desistere cittadini e turisti a visitare la batteria costiera e il faro. Nonostante questa Amministrazione abbia posto in essere atti e controlli così come ha fatto il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano le impugnazioni dei provvedimenti e i ricorsi al Tar hanno fatto sì che Capo Poro oggi sia ormai diventata una meta inaccessibile.

Il sentiero 139 che conduceva al Faro partendo dall'abitato di Marina di Campo oggi è segnato in partenza da vari cartelli che vietano l'accesso a Capo Poro segnalando un cantiere... omissis....

Segnaliamo anche l'interesse da anni consolidato di due associazioni storico culturali di questo territorio (Associazione culturale La Torre ed Elba Fortificata) da sempre impegnate a difendere quel luogo e che hanno già manifestato il loro interesse a sviluppare un progetto museale e di fruizione didattica di tutta la zona. Progetti che hanno la piena approvazione di questa Amministrazione.

A conclusione di questa nostra breve memoria che esprime la volontà di questa Amministrazione per il futuro di Capo Poro, riportiamo le parole del Sindaco durante il suo intervento in occasione della Giornata di commemorazione il 27 maggio del 2021 e che ha sancito con una targa in memoria il rispetto che si deve a quel luogo di testimonianza.

“Ci sono luoghi che raccontano storie che non hanno tempo. Sono luoghi preziosi perché rappresentano la memoria di una Comunità. Oggi ricordiamo, dopo 78 anni, Francesco Pacini che morì, esattamente dove siamo oggi, con quattro suoi compagni per l'esplosione di un cannone. Ricordiamo lui, i suoi compagni ma anche tutte le vittime innocenti di tutte le guerre. Qui ci sono i familiari di Francesco ai quali va il mio ringraziamento e l'abbraccio della Comunità che rappresento. Vorrei che Capo Poro diventasse un luogo di memoria per le generazioni che verranno perché non c'è valore, rispetto, amore per il prossimo senza l'esercizio costante e collettivo

della memoria. Questa giornata sarà la prima, simbolica, di un percorso che dovrà restituire al territorio luoghi simbolo come questo”.

Evidenziato che:

- l'esercizio della prelazione previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (articoli 60 e 61) non rientra nelle fattispecie per le quali sussistono il divieto e le limitazioni imposte ai Comuni dall'articolo 1 comma 138 della Legge 24/12/2012 n. 228 che ha introdotto all'articolo 12 del D.L. 6/07/2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla Legge 15/07/2011 n. 111, i limiti e divieti di acquisto di beni immobili da parte dei Comuni;

- in tal senso si è espressa la Corte dei Conti in Sezione Regionale di controllo per la Puglia con la deliberazione n. 143/PAR/2013, in riferimento ad una richiesta inoltrata da un Comune, nella quale si afferma che l'esercizio della prelazione a favore degli enti pubblici territoriali dettato dall'articolo 60 del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) a parere della Corte è sottratto dal campo di applicazione della norma introdotta dal comma 138 della legge di stabilità 2013, poiché ad avviso della medesima è “espressione di una potestà autoritativa di preminente rilevanza pubblica dell'Amministrazione che non si colloca in posizione paritaria con i privati”. Tale assunto, come recita il parere, viene ricondotto a quanto chiarito dalla giurisprudenza amministrativa secondo la quale la ratio dell'istituto del procedimento inerente la prelazione non richiede una comparazione di interessi, ma la valutazione sulla funzionalità del bene rispetto agli interessi pubblici tutelati (Consiglio di Stato, Sentenza 28/01/2013 n. 504) e il procedimento disciplinato dall'articolo 60 del Codice dei beni culturali integra l'esercizio di un potere ablatorio di natura reale che realizza un trasferimento coattivo dei beni culturali (TAR Lombardia, Sentenza del 11/01/2010 n. 7);

Ritenuto preferibile effettuare subito, per sicurezza, nel termine di 90 giorni dal provvedimento del 22 dicembre 2022 con cui è stato dichiarato l'interesse culturale, la proposta di prelazione prevista dall'art. 62, comma 2 del codice;

Precisato che al prezzo del trasferimento ammontante a € 36.000,00 - prezzo di acquisto rilevato dall'ultimo atto di compravendita - andranno aggiunti ulteriori oneri per imposte e spese accessorie che vengono calcolati in via presuntiva in euro 10.000,00;

Considerato pertanto che per i motivi sopra indicati, l'Amministrazione ritiene opportuno e necessario esercitare il diritto di prelazione a fronte della possibilità concreta di acquisire il bene per la somma di euro 46.000,00 che sotto il profilo economico risulta conveniente e congrua essendo di molto inferiore anche al valore generico di mercato;

Dato atto che la spesa derivante dall'esercizio della prelazione sopra descritto già è stata prevista nel Bilancio Preventivo 2022 ma tale previsione non si è potuta concretizzare con lo specifico atto di impegno poiché ancora doveva essere emanato il provvedimento di dichiarazione di interesse culturale;

Dato atto che, attualmente il Bilancio di questo ente è gestito in esercizio provvisorio ex art. 163 del TUEL e che il termine di approvazione del Bilancio 2023/25 è stato differito al 30/04/2023 giusto art.1, comma 775 della Legge 29.12.2022, n.197 il quale prevede che: *“In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”*;

Atteso altresì che lo stanziamento per l'acquisto di detto terreno è contenuto al Cod. di Bilancio 01/0572020110/005 Cap 20105010100070, annualità 2023, del Bilancio di Previsio-

ne 2022/24 in esercizio provvisorio e nello schema del Bilancio di Previsione 2023/2025, in corso di approvazione;

Rilevato inoltre che l'Amministrazione Comunale ha intenzione di difendere questo luogo, mantenendo, conservando e valorizzando il paesaggio, la biodiversità e soprattutto la storia, la cultura e i valori demoetnoantropologici caratterizzanti dei luoghi de quo anche attraverso la realizzazione, in accordo con le associazioni storico culturali del territorio, di un progetto museale e di fruizione didattica di tutta la zona;

Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio – D. Lgs. n. 42 di data 22.01.2004 – articolo 59, 60 e 61 e 62 inerenti la prelazione di bene culturale;

Ritenuto di esercitare la prelazione a sensi dell'articolo 62 e seguenti del D.Lgs. n. 42/2004;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ex art. 49 comma 1 del TUEL 267/2000;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Galli e Gollob) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di esercitare per i motivi espressi in premessa ai sensi dell'articolo 62 e seguenti del D.Lgs. n. 42/2004, il diritto di prelazione per l'acquisto dell'immobile vincolato denominato "Ex Batteria di Capo Poro", sito in Località Capo Poro - distinto al NCEU al fg. 51 Partt. A Sub 1 e 200 Sub 1, come descritti nella premessa, per l'importo complessivo presunto di euro 46.000,00;
2. di assumere l'impegno a corrispondere la somma presunta di Euro 46.000,00 pari al prezzo di vendita comprensiva di oneri accessori se ed in quanto dovuti, o nella somma maggiore o minore che verrà indicata dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno;
3. di dare atto che lo stanziamento per l'acquisto di detto terreno è contenuto al Cod. di Bilancio 01/0572020110/005 Cap 20105010100070, annualità 2023, del Bilancio di Previsione 2022/24 in esercizio provvisorio e nello schema del Bilancio di Previsione 2023/2025, in corso di approvazione;
4. di dare atto altresì che l'Amministrazione Comunale ha intenzione di difendere questo luogo, mantenendo, conservando e valorizzando il paesaggio, la biodiversità e soprattutto la storia, la cultura e i valori demoetnoantropologici caratterizzanti dei luoghi de quo anche attraverso la realizzazione, in accordo con le associazioni storico culturali del territorio, di un progetto museale e di fruizione didattica di tutta la zona;
5. di dare mandato al Responsabile del servizio Patrimonio di comunicare immediatamente al Ministero della Cultura, Segretariato Regionale per la Toscana, la volontà di esercitare la prelazione a favore del Comune e l'impegno al pagamento della somma pari al prezzo di vendita indicato ed all'espletamento di tutti gli atti necessari per l'esecuzione di quanto stabilito nella presente deliberazione;

Successivamente con separata votazione che dà il seguente risultato: n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (Galli, Gollob e Mannu) espressi nelle forme di legge il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, TUEL



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 1 del 28.01.2023

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA